

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Costruzione e vendita di abitazioni. Conviene applicare l'IVA? - pag. 2
- Dal 16 maggio obbligo di iscrizione al Registro OAM per gli operatori in criptovaluta - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- Apprendistato professionalizzante: quanto conviene all'impresa in base all'età del lavoratore - pag. 9

FINANZIAMENTI

- Investimenti sostenibili 4.0: domande per i contributi dal 18 maggio - pag. 11
- Locazione di immobili a uso non abitativo: quanto conviene il credito di imposta - pag. 15

IN EVIDENZA

Investimenti sostenibili 4.0: domande per i contributi dal 18 maggio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Domande al via il 18 maggio 2022 per il bando "Investimenti sostenibili 4.0". A disposizione ci sono 677,8 milioni, di cui 250,2 per le regioni del Centro-Nord e 427,7 per il Mezzogiorno. Una dote del 25% è riservata alle micro e piccole imprese. Le domande saranno valutate sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa, il piano di investimento e una dichiarazione con i dati contabili. Le imprese richiedenti devono disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, di almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate. Tutte le istruzioni per presentare la domanda.

Investimenti sostenibili 4.0: conto alla rovescia per il click day.

La **presentazione delle domande compilate** sarà possibile dalle **ore 10.00 del 18 maggio 2022**.

L'invio sarà consentito dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di

agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello affidata al soggetto gestore **Invitalia**.

Risorse disponibili

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento agevo-



Locazione di immobili a uso non abitativo: quanto conviene il credito di imposta

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

La Commissione Europea, il 6 maggio 2022, ha autorizzato il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo previsto dal decreto Sostegni ter. Il bonus è fruibile dalle imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e dai gestori di piscine in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Quanto si può risparmiare?

Chi

Il credito di imposta, disciplinato dall'art. 5 decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022, convertito con la legge n. 25/2022) e autorizzato dalla Commissione europea con comunicato del 6 maggio 2022- è riconosciuto alle imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour

operator) indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento dell'anno 2022 (gennaio, febbraio e marzo) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato



Fisco

Calcola il risparmio

Costruzione e vendita di abitazioni. Conviene applicare l'IVA?

di Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

Le cessioni di fabbricati abitativi sono, in via di principio, esenti da IVA, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici entro 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento. Per queste cessioni, effettuate oltre i 5 anni dalla ultimazione della costruzione o dell'intervento, l'impresa costruttrice o ristrutturatrice può manifestare espressamente, nel relativo atto, l'opzione per l'imposizione. Il regime di esenzione o di imponibilità produce rilevanti effetti sulla detrazione dell'IVA a monte, per cui la scelta deve essere attentamente valutata.

Chi

Impresa di **costruzione** o di **ristrutturazione** che effettua la cessione di un immobile "abitativo", cioè un fabbricato **classificato** o **classificabile** nelle categorie del **gruppo A**, esclusa la **A/10** (circolare 28 giugno 2013, n. 22, par. 5.2; risposta a interpello 3 luglio 2020, n. 200).

Cosa

L'art. 10, n. 8-*bis*), D.P.R. n. 633/1972 prevede, quale regola generale, l'**esenzione IVA** per la cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati diversi da quelli "strumentali" (che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni), vale a dire i **fabbricati abitativi**, escluse quelle effettuate dalle **imprese costruttrici** degli stessi o dalle imprese **ristrutturatrici**, cioè quelle che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli **interventi di recupero** (cui all'art. 3, comma 1, lettere c, d, f, del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001):

- entro **cinque anni** dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento;
- anche **successivamente** nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'**opzione** per l'imposizione.

Per "**fabbricato**" si intende l'**unità immobiliare** iscritta o che deve essere iscritta nel **catasto edilizio urbano** con attribuzione di **rendita** catastale, considerandosi parte **integrante** del fabbricato l'**area** occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce **pertinenza** esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.

Ai fini IVA assume rilevanza la **suddivisione** dei fabbricati in:

- a) fabbricati **abitativi**;
- b) fabbricati non abitativi o **strumentali**.

La **distinzione** tra immobili ad uso **abitativo** e im-

obili **strumentali** deve essere operata con riferimento alla **classificazione catastale** dei fabbricati, a **prescindere** dal loro **effettivo utilizzo** (circolari 4 agosto 2006, n. 27/E e 28 giugno 2013, n. 22/E).

Pertanto, sono fabbricati abitativi le unità immobiliari urbane **classificate** o **classificabili** nelle categorie del **gruppo A**, esclusa **A/10**.

Per i fabbricati abitativi, il citato n. 8-*bis* dell'art. 10 prevede:

- casi in cui vi è l'**obbligo** dell'assoggettamento della cessione a IVA;
- casi in cui il cedente ha **facoltà** di optare per l'applicazione dell'IVA o restare nell'ambito dell'esenzione;
- casi in cui vi è **obbligo di esenzione** da IVA.

Per i casi in cui vi è **obbligo** di assoggettamento ad imposta o di esenzione da IVA, non si pongono questioni sulle **scelte di convenienza**. Invece, qualora per l'operazione è prevista la **facoltà** di applicare l'IVA oppure restare nel regime di esenzione, il soggetto passivo deve valutare la migliore **soluzione fiscale** sotto il profilo complessivo.

L'assoggettamento dell'operazione a IVA è **obbligatorio** per le cessioni effettuate:

- a) dalle imprese che hanno **costruito** gli immobili ceduti;
- b) dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli **interventi di recupero** classificabili come:

- **restauro e risanamento** conservativo (art. 3, comma 1, lettera c, D.P.R. n. 380/2001);
- **ristrutturazione edilizia** (art. 3, comma 1, lettere d, D.P.R. n. 380/2001);
- **ristrutturazione urbanistica** (art. 3, comma 1, lettera f, D.P.R. n. 380/2001).

Perché vi sia "obbligo" di applicazione dell'IVA, la cessione deve intervenire "**entro cinque anni** dalla data di **ultimazione** della costruzione o dell'intervento".

Vi è invece **facoltà** di applicazione dell'IVA, in luogo del regime di esenzione, per le cessioni effettuate:

- dalle imprese che hanno **costruito** gli immobili ceduti;

- dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli **interventi di recupero**, se la cessione interviene **oltre cinque anni** dalla data di **ultimazione** della costruzione o dell'intervento, qualora il cedente manifesti espressamente, nel relativo atto, l'**opzione** per l'imposizione.

Negli **altri casi** (per le cessioni di abitazioni effettuate da imprese diverse da quelle di costruzione o di ripristino) la cessione di immobili abitativi è obbligatoriamente **esente** da IVA.

Il regime di esenzione sulle operazioni attive comporta, per effetto di quanto prevede l'art. 19, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, l'**indetraibilità** dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti tali operazioni (salvo quanto previsto dall'art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 che stabilisce l'obbligo o la facoltà di **rettifica**, in positivo o in negativo, della detrazione inizialmente operata).

Per coloro che esercitano sia **attività** che danno luogo ad operazioni che conferiscono il **diritto alla detrazione** (ad esempio, operazioni imponibili; si veda, comunque, l'art. 19, comma 3, D.P.R. n. 633/1972) sia attività che danno luogo ad **operazioni esenti**, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis (**pro-rata** di detraibilità).

L'art. 19-bis, comma 2, stabilisce che per il **calcolo** del pro-rata **non si tiene conto** (tra le altre):

- delle cessioni di **beni ammortizzabili**;
- delle operazioni esenti indicate ai numeri **da 1) a 9)** dell'art. 10, "quando **non formano oggetto dell'attività propria** del soggetto passivo o siano **accessorie** alle operazioni imponibili", ferma restando la **indetraibilità** dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati **esclusivamente** per effettuare queste operazioni.

L'art. 19-bis.2, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, per i **fabbricati** o porzioni di fabbricati, prevede che la **detrazione** dell'IVA operata è **rettificata** in aumento o in diminuzione in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno di **acquisto** o di **ultimazione** ovvero nei **nove anni successivi** ed è calcolata con riferimento a tanti **decimi** dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. Inoltre (comma 3), se **mutamenti** nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o dell'attività comportano la detrazione dell'imposta in

misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per gli **immobili**, è eseguita se non sono trascorsi 9 anni da quello di **acquisto** o di **ultimazione**.

Il comma 4 dello stesso art. 19-bis.2 sancisce che la **detrazione** dell'IVA relativa all'acquisto di **fabbricati o porzioni di fabbricato** operata applicando il **pro-rata** di detrazione (art. 19, comma 5) è soggetta a **rettifica**, in ciascuno dei nove anni successivi, nel caso in cui la **variazione** del pro-rata sia **superiore a 10 punti**. La rettifica, in tal caso, si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di 1/10 della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza.

Per la cessione di immobili abitativi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, se **esenti** da IVA, si applica l'imposta di **registro** in misura proporzionale, pari al 9% (ridotta al 2% se "prima casa" per l'acquirente), oltre alle imposte **ipotecaria** e **catastale** in misura fissa di 50 euro.

Come

Per quanto riguarda le **modalità** di esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a IVA delle cessioni di immobili abitativi, i soggetti passivi che effettuano l'operazione devono manifestare l'**opzione** per l'applicazione dell'IVA nell'atto di vendita.

L'art. 17, comma 6, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972, prevede che per le **cessioni di fabbricati** o di porzioni di fabbricato **abitativi** (art. 10, n. 8-bis), per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'**opzione per l'imposizione**, al pagamento dell'imposta è tenuto il **cessionario**, se **soggetto passivo d'imposta** nel territorio dello Stato (**reverse charge** o inversione contabile).

Il reverse charge **non si applica** - per cui la cessione viene assoggettata a IVA, secondo le **modalità ordinarie**, cioè ad opera del **cedente** il quale emette fattura **addebitando l'imposta** per rivalsa - per le cessioni di immobili che sono soggette a IVA **per obbligo** o quando l'acquirente **non è un soggetto passivo d'imposta**.

Quando

L'**opzione** per l'applicazione dell'IVA deve essere effettuata nell'atto di vendita.

In caso di obbligo di **rettifica della detrazione**, il periodo di tutale fiscale previsto per i beni immobili è di **dieci anni**. Pertanto, la rettifica della detrazione iniziale deve essere operata in relazione a **tanti decimi** dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In particolare, se durante i

dieci anni di osservazione fiscale l'immobile è ceduto in esenzione da IVA, la rettifica deve essere operata in **un'unica soluzione**, nell'anno in cui è stata effettuata la **cessione**, per tutti i decimi mancanti al compimento del decennio (circolare 1° marzo 2007, n. 12/E).

Calcola il risparmio

La **valutazione** circa la convenienza ad assoggettare o meno a IVA, nei casi consentiti, la vendita di fabbricati abitativi deve considerare, in particolare, l'eventuale obbligo di rettifica della detrazione, qualora la cessione sia operata in esenzione da IVA.

Inoltre, ai fini del calcolo del peso fiscale complessivo, occorre anche tenere conto del regime IVA del cedente e dell'acquirente, soprattutto qualora il secondo non possa detrarre l'imposta sugli acquisti perché effettua **operazioni esenti** o perché si tratta di un privato.

Risparmio %

Caso n. 1

Un'impresa di costruzione effettua la locazione e la vendita delle unità immobiliare realizzate. Per la locazione l'impresa opta per l'applicazione dell'IVA.

Nel caso di vendita di unità immobiliare (non di lusso) realizzate oltre 5 anni prima, l'impresa può optare per l'applicazione dell'IVA o per l'esenzione da imposta.

Opzione per l'assoggettamento a IVA

Nel caso di opzione per l'imponibilità a IVA dell'operazione si ha la seguente situazione:

- IVA: 10%
- Effettivi sulla detrazione: nessun effetto;
- Registro 200 euro
- Ipotecaria e catastale: 200 euro + 200 euro

Esenzione da IVA

Nel caso in cui il soggetto non manifesti espressamente l'opzione per l'assoggettamento a IVA dell'operazione, la vendita è esente da imposta:

- IVA: esente;
- Registro 9%
- Ipotecaria e catastale: 50 euro + 50 euro
- poiché la vendita forma oggetto dell'attività propria dell'impresa, la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi dell'anno spetta in base all'applicazione del pro-rata.

Inoltre, poiché all'atto della vendita viene posta in essere un'operazione esente da IVA, l'impresa dovrà procedere alla rettifica della detrazione dell'imposta operata inizialmente sui beni e servizi relativi alla costruzione dell'immobile, a meno che non sia decorso il periodo di "tutela fiscale" (10 anni, *ex art. 19-bis.2*). La rettifica deve essere operata in relazione a tanti decimi dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In particolare, se durante i dieci anni l'immobile è ceduto in esenzione da

IVA, la rettifica deve essere operata in un'unica soluzione, nell'anno in cui è stata effettuata la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del decennio

Caso n. 2

Un'impresa di gestione immobiliare effettua la locazione di fabbricati abitativi acquistati e costruiti. Il regime IVA applicabile alla locazione è quello di esenzione.

L'impresa decide di cedere ad un privato una unità abitativa tra quelle di propria costruzione, dopo 5 anni dall'ultimazione della costruzione stessa.

Opzione per l'assoggettamento a IVA

Nel caso di opzione per l'imponibilità a IVA dell'operazione si ha la seguente situazione:

- IVA: 10%
- Effettivi sulla detrazione: nessun pro-rata (v. risposta a interpello 3 luglio 2020, n. 200);
- Registro 200 euro
- Ipotecaria e catastale: 200 euro + 200 euro

Poiché all'atto della vendita viene posta in essere un'operazione soggetta a IVA, l'impresa dovrà procedere alla rettifica della detrazione, recuperando parte dell'IVA relativa ai beni e servizi relativi alla costruzione dell'immobile, a meno che non sia già decorso il periodo di "tutela fiscale" (10 anni, *ex art. 19-bis.2*). La rettifica deve essere operata in relazione a tanti decimi dell'imposta detraibile quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In particolare, se durante i dieci anni l'immobile è ceduto con applicazione dell'IVA, la rettifica deve essere operata in un'unica soluzione, nell'anno in cui è stata effettuata la cessione, per tutti i decimi mancanti al compimento del decennio, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al 100%; in ogni caso, l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.

Esenzione da IVA

Nel caso in cui il soggetto non manifesti espressamente l'opzione per l'assoggettamento a IVA dell'operazione, la vendita è esente da imposta:

- IVA: esente;
- Registro 9%
- Ipotecaria e catastale: 50 euro + 50 euro

Caso n. 3

Un'impresa di gestione immobiliare effettua la locazione di fabbricati abitativi acquistati e costruiti. Il regime IVA applicabile alla locazione è quello di esenzione.

L'impresa decide di cedere ad un privato una unità abitativa di classificazione catastale A/8 ("di lusso") tra quelle di propria costruzione, dopo 11 anni dall'ultimazione della costruzione stessa.

Opzione per l'assoggettamento a IVA

Nel caso di opzione per l'imponibilità a IVA dell'operazione si ha la seguente situazione:

- IVA: 22%
- Effettivi sulla detrazione: nessun pro-rata (risposta a interpello 3 luglio 2020, n. 200);
- Registro 200 euro
- Ipotecaria e catastale: 200 euro + 200 euro

Poiché la vendita avviene dopo 11 anni dalla ultimazione della costruzione, l'impresa non potrà/dovrà procedere alla rettifica della detrazione.

Esenzione da IVA

Nel caso in cui il soggetto non manifesti espressamente l'opzione per l'assoggettamento a IVA dell'operazione, la vendita è esente da imposta:

- IVA: esente;
- Registro 9%
- Ipotecaria e catastale: 50 euro + 50 euro

In questo caso, poiché l'impresa non ha benefici ai fini IVA, l'applicazione del regime di esenzione comporta un minor carico fiscale, dato dalla differenza tra l'IVA (22%) e l'imposta di registro (9%).

Caso n. 4

Un'impresa di gestione immobiliare effettua la locazione e la vendita di fabbricati abitativi acquistati e costruiti. Il regime IVA applicabile alla locazione è quello di esenzione.

L'impresa decide di cedere ad un privato una unità abitativa di classificazione catastale A/8 ("di lusso") tra quelle di propria costruzione, dopo 11 anni dall'ultimazione della costruzione stessa.

Opzione per l'assoggettamento a IVA

Nel caso di opzione per l'imponibilità a IVA dell'operazione si ha la seguente situazione:

- IVA: 22%
- Effettivi sulla detrazione: applicazione del pro-rata;
- Registro 200 euro
- Ipotecaria e catastale: 200 euro + 200 euro

Poiché la vendita avviene dopo 11 anni dalla ultimazione della costruzione, l'impresa non potrà/dovrà procedere alla rettifica della detrazione.

Esenzione da IVA

Nel caso in cui il soggetto non manifesti espressamente l'opzione per l'assoggettamento a IVA dell'operazione, la vendita è esente da imposta:

- IVA: esente;
- Effettivi sulla detrazione: applicazione del pro-rata;
- Registro 9%
- Ipotecaria e catastale: 50 euro + 50 euro

In questo caso, ai fini di calcolare il carico fiscale complessivo, occorre valutare, oltre alla differenza tra l'IVA al 22% e l'imposta di registro al 9%, gli effetti sul-

la detrazione per il pro-rata di detraibilità, che aumenta in caso di cessione dell'immobile con assoggettamento a IVA.

Fisco

La procedura step-by-step

Dal 16 maggio obbligo di iscrizione al Registro OAM per gli operatori in criptovaluta

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM

L'Organismo Agenti e Mediatori OAM ha confermato l'attivazione del Registro per gli operatori in criptovaluta a partire dal 16 maggio 2022. Scatta da tale data l'obbligo di iscrizione al Registro: quanti svolgono l'attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi al 16 maggio. In caso di mancato rispetto del termine o di diniego all'iscrizione da parte dell'OAM, l'eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo. Disponibili sul sito Internet dell'OAM due Guide utenti e un vademecum volti ad accompagnare gli operatori in criptovalute nell'iscrizione al Registro.

Registro OAM operativo dal 16 maggio 2022: con comunicato stampa dell'11 maggio 2022, l'Organismo Agenti e Mediatori ha confermato l'attivazione dal 16 maggio del **Registro per gli operatori in valuta virtuale** gestito dall'OAM stesso, specificando che coloro che già svolgono l'attività, anche online, in Italia, e sono in possesso dei requisiti di legge, potranno continuare a farlo ma dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro **entro i 60 giorni successivi al 16 maggio**.

Leggi anche Operatori in valute virtuali: registro OAM attivo dal 16 maggio

In caso di **mancato rispetto del termine** o di **diniego all'iscrizione** da parte dell'Organismo, l'eventuale **esercizio dell'attività** sarà considerato **abusivo**.

Al fine di accompagnare gli operatori in criptovalute nell'iscrizione al Registro, l'OAM ha pubblicato due Guide utenti - una per la "Registrazione al portale OAM" e una per la Comunicazione di operatività sul territorio italiano" - e un *vedemecum* operativo.

Chi deve iscriversi e quali sono i requisiti per l'iscrizione

Sono tenuti a iscriversi prestatori di servizi relativi all'utilizzo di **valuta virtuale** e prestatori di servizi di **portafoglio digitale**.

I requisiti per l'iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, e (per le persone fisiche) cittadinanza italiana o di uno Stato UE o di Stato diverso, domicilio nel territorio della Repubblica.

Come presentare domanda di iscrizione

Alla pagina web www.organismo-am.it, è disponibile il servizio di **"Registrazione"**.

Una volta completata la registrazione, l'utente ha a di-

sposizione una propria **area privata**, ad accesso riservato con password, scelta dall'utente stesso, all'interno della quale può usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo.

Attenzione

Come ricordato dall'OAM nella relativa Guida utente, la **"Registrazione"** al portale web dell'Organismo **non equivale alla comunicazione di operatività** in Italia per l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute, per effettuare la quale è necessario compilare l'apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver effettuato la "Registrazione" stessa.

L'utente, per **comunicare l'operatività sul territorio italiano**, deve, quindi, completare la registrazione e utilizzare successivamente il servizio dedicato, disponibile nella propria area privata: compilare, sottoscrivere digitalmente ed inviare l'apposito modulo informatico.

Gli altri servizi in area privata offrono la possibilità, con le medesime modalità previste per la comunicazione di operatività, di:

- comunicare l'intervenuta variazione dei propri dati;
- richiedere la cancellazione dalla Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute;
- comunicare l'avvenuto pagamento dei contributi richiesti;
- verificare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Organismo.

Requisiti per la registrazione

Per la registrazione al portale è richiesta una **casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, già attiva al momento della registrazione, che può essere associata a un solo richiedente. È inoltre indispensabile avere a disposizione le informazioni richieste per la compilazione dei campi previsti nel modulo di registrazione. Altresì, la "Registrazione" deve essere eseguita dall'u-

tente scegliendo, sin da questa fase, la tipologia di personalità giuridica, tra “persona fisica” e “persona giuridica”, relativa al soggetto che effettuerà la comunicazione di operatività per l’iscrizione nel Registro Operatori Valute Virtuali.

Per una società, quindi, è necessario procedere con la “Registrazione” come “persona giuridica” ed a nome della società stessa.

Come esplicitato nella Guida utente, l’OAM raccomanda di confermare la registrazione solo previa attenta verifica dei dati inseriti.

Come effettuare la registrazione

È possibile effettuare la Registrazione al portale dell’Organismo esclusivamente utilizzando il servizio “Registrazione” presente alla pagina web dell’OAM (www.organismoam.it). Nella Guida è illustrato mediante figure ogni passaggio: innanzitutto, bisogna posizionarsi con il mouse del computer sulla voce “Registrazione” e dal menù “a tendina” selezionare la voce “Requisiti” per prendere visione delle relative informazioni.

Poi, si deve cliccare sul pulsante di colore verde “Sezione speciale del Registro dei cambiavalute (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale)”, nonché compilare tutti i campi richiesti nelle schermate successive.

In particolare, l’*iter* è il seguente:

- 1) selezionare la tipologia di “personalità giuridica” del richiedente la registrazione (e per la successiva comunicazione di operatività) tra “persona fisica” o “persona giuridica”;
- 2) selezionare dal menù a tendina il “Registro” per il quale si richiede la registrazione (in questo caso, “Sezione Speciale del Registro Cambiavalute”);
- 3) compilare i restanti campi con i dati richiesti:
 - a) indicare il codice fiscale (se non in possesso di un identificativo fiscale italiano, spuntare la casella “Temporaneamente non in possesso di un codice fiscale italiano”, per poter proseguire);
 - b) specificare i dati anagrafici;
 - c) digitare l’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni con l’OAM;
 - d) confermare l’indirizzo PEC;
 - e) impostare una password;
 - f) confermare la password inserita digitandola nuovamente;
- e) rispondere al questionario indicando l’attività per la quale si richiede la registrazione: “Altro”.

Infine, una volta compilati i suddetti campi, bisogna prendere visione ed accettare l’Informativa privacy. A questo punto, cliccando su “Registrati” il sistema invia

in automatico una comunicazione all’indirizzo di PEC, comunicato in fase di registrazione, contenente un link da confermare per completare correttamente la registrazione al portale dell’Organismo ed avere accesso alla propria area privata.

Attenzione

Il link di conferma è valido fino alle ore 23:59 del giorno successivo la ricezione dello stesso; scaduto tale termine, il sistema visualizza il messaggio di errore “token non valido”. In tal caso è necessario ripetere l’operazione di Registrazione al portale e cliccare sul nuovo e più recente link ricevuto sulla PEC.

Compilazione del modulo di comunicazione operatività

Tutto ciò fatto, come descritto nella relativa Guida utente, per comunicare l’operatività sul territorio italiano l’utente deve:

- accedere alla propria Area privata e cliccare su “Iscrizione”;

- selezionare “Sezione Speciale del Registro dei Cambiavalute (prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e servizi di portafoglio digitale)” e cliccare su “Continua” per procedere alla compilazione dell’apposito Modulo;

- compilare il modulo informatico proposto dal sistema, che tiene conto di quanto già inserito in sede di registrazione al portale con le informazioni mancanti ed allegando i documenti richiesti.

Per semplificare l’iscrizione, in funzione della personalità giuridica scelta dall’utente in sede di “Registrazione al portale”, tra “persona fisica” e “persona giuridica”, il sistema propone già il relativo **modulo informatico precompilato**, da completare solo nelle parti mancanti, relative a:

- dati anagrafici (anche del legale rappresentante nel caso di società);
- tipologia di attività svolte e dei servizi offerti; punti fisici di operatività;
- eventuali siti web di cui ci si avvale;
- i dati relativi al pagamento del contributo richiesto per l’iscrizione (pari a 500 euro per le persone fisiche, 8.300 euro per le persone giuridiche).

Leggi anche Operatori in valute virtuali: quanto costa l’iscrizione al registro OAM

Infine, accettate le “Condizioni Generali e l’informativa sulla Privacy”, non resta che sottoscrivere con **firma digitale** il modulo compilato e inviarlo (tramite l’apposita funzione disponibile) insieme agli allegati previsti.

Procedimento di iscrizione

L’OAM ha 15 giorni di tempo, dal momento della rice-

zione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un'integrazione della documentazione.

Decorso i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l'iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all'interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.

Leggi anche

- Operatori in valute virtuali: 150 giorni per l'iscrizione al registro speciale OAM
- Registro OAM verso l'operatività: tra nuovi obblighi e criticità da risolvere

Comunicazione trimestrale sull'operatività dei propri clienti

Gli operatori iscritti devono trasmettere all'OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.

La trasmissione deve essere effettuata con **cadenza trimestrale**.

In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull'operatività complessiva in Italia.

Pubblicità del Registro

Nella Sezione speciale del Registro curata dall'OAM accessibile al pubblico saranno annotati:

- cognome e nome del prestatore di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica in caso di soggetto diverso da persona fisica;
- codice fiscale o partita IVA, ove assegnato;
- indicazione della tipologia di servizio prestato;
- indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l'indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Lavoro e previdenza

Calcola il risparmio

Apprendistato professionalizzante: quanto conviene all'impresa in base all'età del lavoratore

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Aziende e professionisti che assumono a tempo indeterminato uno o più apprendisti possono cumulare lo sgravio contributivo triennale strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018 allo speciale regime di contribuzione ridotta riservato al contratto di apprendistato. Infatti, trascorsi i primi 12 mesi dalla stabilizzazione del rapporto di lavoro, è possibile applicare lo sconto dei contributi a carico del datore di lavoro nella misura del 50% ed entro il tetto massimo annuo di 3.000 euro. Ciò è possibile soltanto a condizione che l'apprendista non abbia più di 30 anni di età alla data in cui termina il percorso formativo. Quanto possono risparmiare l'azienda o il professionista in base all'età più o meno giovane del dipendente?

Chi

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con un giovane di **età inferiore a 30 anni** e deve includere la realizzazione di un **processo formativo** che consenta al lavoratore di conseguire una **qualifica professionale** al termine dei primi 3 o 5 anni di rapporto di lavoro.

Attenzione

Ai fini dell'individuazione dei requisiti in capo al lavoratore da assumere con il bonus giovani, infatti, non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Cosa

Alla retribuzione erogata in forza del contratto di apprendistato professionalizzante si applica una **aliquota contributiva** a carico del datore di lavoro pari al:

- **10%** per tutta la durata dell'apprendistato;
- **1,50%** il primo anno e **3%** il secondo anno, in caso di organico non superiore alle 9 unità.

E' inoltre possibile **sottoinquinare il lavoratore** in accordo alle previsioni stabilite dal CCNL. In caso di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto di apprendistato, in favore del datore di lavoro in possesso del DURC, è previsto un periodo di **agevolazione contributiva** in cui si applica aliquota al 10% per ulteriori 12 mesi. E' prevista altresì la possibilità di godere di uno **sgravio del 50%** dei contributi dovuti, entro il tetto di 3.000 euro, per un anno, soltanto nel caso in cui il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione.

Attenzione

Per la fruizione dello sgravio giovani il datore di lavoro deve essere in possesso del DURC, deve rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri

obblighi di legge e contrattuali nonché il limite dei massimali previsti dal regime degli aiuti di stato "de minimis".

Come

L'apprendista può essere sotto inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante, in applicazione del CCNL, per i lavoratori adibiti alle medesime mansioni o, in alternativa, può essere stabilita una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.

Per fruire dello sgravio, i **datori di lavoro** non devono presentare alcuna istanza preventiva: è sufficiente procedere direttamente all'esposizione del **beneficio** nella **denuncia contributiva UniEmens**, indicando all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "Incentivo":

- nell'elemento "TipoIncentivo" il valore "GECO";
- nell'elemento "CodEnteFinanziatore" il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento "ImportoCorrIncentivo" l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Attenzione

Il **tetto massimo** di fruizione pari a **3.000 euro** su base annua deve essere riparametrato su base mensile e riproporzionato in caso di part-time.

Quando

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante **non può essere superiore a 3 anni** (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). Il regime contributivo dedicato e lo sgravio giovani applicabile in estensione sono misure strutturali.

Attenzione

E' possibile anticipare il termine del periodo formativo dedotto nel contratto di apprendistato qualora sia già stati raggiunti l'obiettivo e la piena qualificazione del

lavoratore.

Calcola il risparmio

Caso 1)

Ipotesi di assunzione di apprendista per la qualifica - livello C3 del CCNL metalmeccanica industria da parte di un'azienda che occupa 5 dipendenti - età dell'apprendista alla data di assunzione: 21 anni.

Prendiamo in esame il caso di un'azienda industriale che applica il CCNL del settore metalmeccanico e decide di assumere un giovane di età pari a 21 anni.

La retribuzione di base è pari a 1.567,94 per il primo anno, 1.660,18 per il secondo anno e 1.752,41 per il terzo anno.

Il lavoratore viene assunto in apprendistato professionalizzante per 3 anni. **Non è dovuto il premio INAIL.**

La **contribuzione ordinaria INPS** a carico del datore di lavoro è pari all'1,5% il primo anno, 3% il secondo anno e 5% il terzo anno.

Se l'azienda è in possesso della **regolarità contributiva**, è possibile applicare l'aliquota al 10% per i primi 12 mesi di prosecuzione post termine del periodo formativo, cui si aggiungono ulteriori 12 mesi di sgravio giovani al 50% (poiché l'età dell'apprendista alla data del completamento del percorso formativo è pari a 26 anni compiuti).

Caso 2)

Ipotesi di assunzione di apprendista professionalizzante con inquadramento al livello C3 del CCNL metalmeccanica industria da parte di un'azienda che oc-

cupa 5 dipendenti - età dell'apprendista alla data di assunzione: 28 anni.

Prendiamo in esame il caso di un'azienda industriale che applica il CCNL del settore metalmeccanico e decide di assumere un giovane di età pari a 28 anni.

La retribuzione di base è pari a 1.567,94 per il primo anno, 1.660,18 per il secondo anno e 1.752,41 per il terzo anno.

Il lavoratore viene assunto in apprendistato professionalizzante per 3 anni. In questo caso la **retribuzione** da erogare è quella prevista per gli **apprendisti** e **non è dovuto il premio INAIL.**

La **contribuzione ordinaria INPS** a carico del datore di lavoro è pari all'1,5% il primo anno, 3% il secondo anno e 5% il terzo anno.

Se l'azienda è in possesso della **regolarità contributiva**, è possibile applicare l'aliquota al 10% per i primi 12 mesi di prosecuzione post termine del periodo formativo. A partire da tale data la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per intero.

Risparmio %

Dall'esame dei dati numerici relativi ai casi qui esposti appare evidente che, in caso di **assunzione di un apprendista molto giovane**, grazie alle agevolazioni previste dalla normativa vigente, se il datore di lavoro è in possesso della **regolarità contributiva**, l'onere complessivamente posto a carico del datore di lavoro si **riduce** in misura **pari all'11%** unicamente per il quinto anno di durata del contratto di lavoro.

	Apprendistato professionalizzante lavoratore anni 21	Apprendistato professionalizzante Lavoratore anni 28
Retribuzione lorda mensile erogata	1.568 I anno 1.660 II anno 1.752 dal III anno	1.568 I anno 1.660 II anno 1.752 dal III anno
Contribuzione INPS mensile	23,52 euro I anno 50 euro II anno 175 euro III e IV anno 245 euro V anno	23,52 euro I anno 50 euro II anno 175 euro III e IV anno 490 euro V anno
Contribuzione INAIL mensile	0 euro I – IV anno 92 V anno	0 euro I – IV anno 92 V anno
Totale costo del lavoro	20.689 euro I anno 22.230 euro II anno 25.051 euro III anno 25.051 euro IV anno 27.157 V anno	20.689 euro I anno 22.230 euro II anno 25.051 euro III anno 25.051 euro IV anno 30.342 V anno
Risparmio	0 dal I al IV anno 11% V anno	

Finanziamenti

Per microimprese e PMI

Investimenti sostenibili 4.0: domande per i contributi dal 18 maggio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Domande al via il 18 maggio 2022 per il bando "Investimenti sostenibili 4.0". A disposizione ci sono 677,8 milioni, di cui 250,2 per le regioni del Centro-Nord e 427,7 per il Mezzogiorno. Una dote del 25% è riservata alle micro e piccole imprese. Le domande saranno valutate sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa, il piano di investimento e una dichiarazione con i dati contabili. Le imprese richiedenti devono disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, di almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate. Tutte le istruzioni per presentare la domanda.

Investimenti sostenibili 4.0: conto alla rovescia per il click day.

La **presentazione delle domande compilate** sarà possibile dalle **ore 10.00 del 18 maggio 2022**.

L'invio sarà consentito dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di agevolazione.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello affidata al soggetto gestore **Invitalia**.

Risorse disponibili

La dotazione finanziaria complessiva dell'intervento agevolativo, istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2022 e reso operativo dal decreto direttoriale del 12 aprile 2022, è pari a 677.875.519,57 euro, di cui:

- 250.207.123,57 euro per le Regioni del Centro-Nord Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento);
- 427.668.396,00 euro per le Regioni del Mezzogiorno.

Attenzione

Una quota pari al 25% della dotazione finanziaria complessiva è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Leggi anche Investimenti sostenibili 4.0: quanto conviene alle PMI?

Chi può presentare domanda

Le domande di contributo possono essere presentate da **micro, piccole e medie imprese (PMI)**, ubicate su tutto il territorio nazionale:

- regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel registro delle imprese;
- nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;
- non già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dal-

la disciplina in materia di aiuti di riferimento;

- in regime di contabilità ordinaria;
- con almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, con almeno 2 dichiarazioni dei redditi presentate;
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- che non abbiano effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento.

Attenzione

Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni anche le **imprese non residenti** nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o secondaria, purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese. Fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti richiesti, le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale.

Progetti ammissibili

Il programma proposto deve prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, attraverso l'utilizzo delle seguenti tecnologie abilitanti afferenti al **piano Transizione 4.0**:

- manifattura avanzata;
- manifattura additiva;
- realtà aumentata;

- simulazione;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico;
- internet of things;
- cloud;
- cybersecurity;
- big data;
- intelligenza artificiale;
- blockchain.

Attenzione

L'ammontare delle spese riconducibili a tali tecnologie dovrà risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:

- **attività manifatturiere** (sezione C classificazione delle attività economiche Ateco 2007), ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Saranno esclusi anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo");
- **servizi alle imprese**.

Requisiti dei programmi proposti

Fatto salvo per i programmi finalizzati al miglioramento della **sostenibilità energetica aziendale**, i progetti devono essere diretti all'**ampliamento** della **capacità produttiva**, alla **diversificazione** della **produzione** funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al **cambiamento** fondamentale del **processo di produzione** di un'unità produttiva esistente o alla **realizzazione** di una **nuova unità produttiva**.

I programmi, inoltre, devono essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità dovrà essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione.

Durata progetti

I progetti devono essere avviati **successivamente** alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto am-

missibile alle agevolazioni.

Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento e relative a:

- macchinari, impianti e attrezzature;
- opere murarie strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili;
- **programmi** informatici e **licenze** per l'uso di macchinari;
- acquisizione di **certificazioni** di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrino nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD);
- per i **progetti** di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa: spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nel limite del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

Importo minimo e massimo dei progetti

I programmi di investimento devono rispettare le seguenti **soglie** di importo delle spese ammissibili.

Programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna	Spese ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
Programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto	Spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato

Agevolazioni

L'agevolazione consiste in un **contributo in conto impianti**, concesso ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, variabile

in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In particolare, l'**intensità dell'aiuto** è quella qui di seguito indicata.

Territorio di realizzazione dell'investimento	Micro e piccole imprese	Medie imprese
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	60% delle spese ammissibili	50% delle spese ammissibili
Basilicata, Molise e Sardegna	50% delle spese ammissibili	40% delle spese ammissibili
Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto	35% delle spese ammissibili	25% delle spese ammissibili

Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, sarà riconosciuta una maggiorazione del contributo del 5%.

Come presentare domanda

Le domande dovranno essere presentate dalle **ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni** lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire **dal 18 maggio 2022**, utilizzando esclusivamente la procedura informatica messa

a disposizione nell'apposita **sezione** "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web di Invitalia (**www.invitalia.it**).

La suddetta procedura prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite **SPID** o Carta nazionale dei servizi (**CNS**) o **Carta di Identità Elettronica**.

Ai fini dell'invio, è necessario l'inserimento del "codice di predisposizione domanda", rilasciato al termine della compilazione della domanda. La procedura per la compilazione è attiva dal 4 maggio 2022.

Attenzione

Alla domanda devono essere **allegati** i **preventivi** di spesa, il **piano** di investimento e una **dichiarazione** con i dati contabili.

Nel caso in cui l'intervento sia caratterizzato da un particolare contenuto di **sostenibilità ambientale**, l'istanza dovrà includere:

- 1) per i programmi finalizzati al miglioramento della **sostenibilità energetica** dell'impresa: una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetti le percentuali minime previste dal bando; nel caso di imprese energivore, diagnosi energetica oppure copia della certificazione di conformità ad uno dei seguenti sistemi di gestione volontaria: EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001, entrambi in corso di validità;
- 2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli **obiettivi climatici** fissati dall'Unione Europea: perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, attestante la capacità dell'intervento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'art. 9 regolamento (UE) 2020/852;
- 3) **copia** delle **certificazioni ambientali** e di **efficientamento** energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda.

Se la trasmissione è avvenuta correttamente, la piattaforma informatica rilascerà l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda.

Attenzione

Ciascuna impresa proponente potrà presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

Chiusura sportello

L'avvenuto **esaurimento** delle risorse finanziarie e la chiusura dello sportello per la presentazione delle proposte progettuali saranno comunicati tempestivamente con **decreto direttoriale** che sarà pubblicato nei siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e di Invitalia e nella Gazzetta Ufficiale.

Le richieste saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico** giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

Qualora le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le Regioni del Centro-Nord o per le Regioni del Mezzogiorno, risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande saranno ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

Finanziamenti

Calcola il risparmio

Locazione di immobili a uso non abitativo: quanto conviene il credito di imposta

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

La Commissione Europea, il 6 maggio 2022, ha autorizzato il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo previsto dal decreto Sostegni ter. Il bonus è fruibile dalle imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) e dai gestori di piscine in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Quanto si può risparmiare?

Chi

Il credito di imposta, disciplinato dall'art. 5 decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022, convertito con la [legge n. 25/2022](#)) e autorizzato dalla Commissione europea con comunicato del 6 maggio 2022- è riconosciuto alle imprese del settore turistico (strutture turistico-ricettive, terme, porti turistici, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato nel mese di riferimento dell'anno 2022 (gennaio, febbraio e marzo) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese (gennaio, febbraio e marzo). Pertanto, può accadere che il calo del fatturato non risulti verificato per l'intera durata del periodo agevolabile, con la conseguenza che il credito d'imposta spetterà solo per una o due mensilità rispetto alle tre ammesse al credito di imposta.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi, relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019 e del 2022, deve essere eseguito considerando le operazioni effettuate nei suddetti mesi, fatturate e certificate, che hanno partecipato alle liquidazioni periodiche ([Agenzia delle Entrate, circolare 9/E/2020](#)).

Attenzione

Il bonus può essere fruito anche dalle imprese dei settori di cui ai codici **ATECO 93.11.20** - gestione di piscine, sempre a condizione che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50% rispetto al 2019, sui singoli mesi di riferimento. A norma dell'art. 28, D.L. n. 34/2020, per tali soggetti il credito dovrebbe spettare a condizione che nel 2019 abbiano registrato ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

Cosa

Il credito d'imposta viene riconosciuto in relazione ai **canoni** di locazione o affitto d'azienda **versati** con riferimento ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Come

Il credito di imposta è pari al:

- **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- **30%** dell'ammontare del canone di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- **canoni di contratti di servizi** a prestazioni complesse comprensivi di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- del **50%** dell'ammontare del canone relativo all'affitto d'azienda, per le strutture turistico-ricettive.

Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno

relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti.

Il credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Quando

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in **compensazione** (riprendendo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate in una [FAQ dell'11 giugno 2021](#), il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere il "**6920**");
- utilizzato a scomputo dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di sostenimento della spesa;
- nei contratti di locazione: ceduto al locatore previa sua accettazione (art. 28, c. 5-bis, D.L. n. 34/2020). In tal caso, il conduttore ottiene uno sconto corrisponden-

te al credito di imposta e versa, al locatore, il canone diminuito del bonus trasferito a quest'ultimo.

Non sembra invece possibile la cessione a terzi, in

quanto tale possibilità, ai sensi dell'art. 122, c. 1, D.L. n. 34/2020, era prevista fino al 31 dicembre 2021.

Attenzione

Per poter fruire del credito è necessario che il **canone** sia stato **corrisposto** e in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.

Calcola il risparmio

IPOTESI CANONE LOCAZIONE

Si supponga che un **hotel** abbia in affitto l'immobile in cui svolga l'attività (canone mensile 255.000 euro) e che:

- la **riduzione** del fatturato nel mese di **gennaio** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al 55%;
- la **riduzione** del fatturato nel mese di **febbraio** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al 52%;
- la **riduzione** del fatturato nel mese di **marzo** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al 45%.

In tal caso, l'hotel:

- ha diritto al credito di imposta per i mesi **gennaio** e

febbraio 2022, in quanto in entrambi i mesi il calo del fatturato rispetto al 2019 è stato **superiore al 50%**;

- **NON** ha diritto al credito di imposta per il mese di **marzo 2022**, in quanto per questo mese il calo del fatturato rispetto al 2019 **NON** è stato almeno del **50%**.

Risparmio %

Il credito di imposta è pari al **60%** dell'ammontare mensile del canone d'affitto.

Il credito di imposta spettante è pari a:

- € **153.000** (255.000x60%) per il mese **gennaio** 2022;

- € **153.000** (255.000x60%) per il mese di **febbraio** 2022.

Canone d'affitto annuale 2022	Credito di imposta totale gennaio e febbraio 2022	% risparmio
3.060.000	306.000	10%

IPOTESI CONTRATTI DI AFFITTO DI AZIENDA

Si supponga che la **società** Alfa gestisca in affitto d'azienda una **casa vacanze** (canone mensile 96.000 euro) e che:

- la **riduzione** del fatturato nel mese di **gennaio** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al **63%**;
- la **riduzione** del fatturato nel mese di **febbraio** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al **57%**;
- la **riduzione** del fatturato nel mese di **marzo** 2022 rispetto allo stesso mese del 2019 sia stata pari al **53%**.

In tal caso, il credito d'imposta spetta per **ciascuno** dei **mesi** di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Risparmio %

Il credito di imposta è pari al **50%** dell'ammontare mensile del canone d'affitto.

Pertanto, il credito di imposta spettante è pari a:

- € **48.000** (96.000x50%) per il mese **gennaio** 2022;

- € **48.000** (96.000x50%) per il mese di **febbraio** 2022;

- € **48.000** (96.000x50%) per il mese di **marzo** 2022.

Canone d'affitto annuale 2022	Credito di imposta totale gennaio – marzo 2022	% risparmio
1.152.000	144.000	12,5%

Per semplicità nel calcolo non si è tenuto conto del risparmio di imposta derivante dalla non concorrenza del credito di imposta alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.